



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SAVONA  
SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 1786.2024 R.C. CIV.

tra

██████████, residente in ██████████,

elettivamente domiciliato ex art. 16 sexies D.L. n. 179.2012, come introdotto dal D.L. n. 90.2014, presso l'indirizzo pec dell'avv. ██████████ del foro di ██████████, ██████████, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione; **ATTORE=**

contro

██████████, in persona del responsabile della Direzione Legal and Corporate Affairs ██████████, con sede in ██████████,

elettivamente domiciliata in ██████████, presso e nello studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avv. ██████████ e ██████████, entrambi del foro di ██████████, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; **CONVENUTA=**

\*\*\*\*\*

**CONCLUSIONI:**

L'avv. ██████████ per parte attrice: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione; in via principale circa la violazione

dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 37 Reg. Consob 16190/2007; accertare e dichiarare la intervenuta violazione da parte della ██████████, in persona del legale rappresentante in carica protempore, della normativa contenuta all'interno dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 37 Reg. Consob 16190/2007 e, in particolare, accertare e dichiarare la mancanza di un valido contratto quadro atto a disciplinare i servizi di investimento e, per l'effetto, dichiarare la nullità del paventato contratto-quadro del 6.7.2015, nonché del paventato contratto-quadro del 6.5.2013, nonché dell'operazione di compravendita in titoli obbligazionari Portugal Telecom "PORTUGAL TEL 4,625%" (ISIN: XS0927581842) regolata sul c/c n. 2758884 collegato al deposito titoli n. 2758884 intestato al signor ██████████ effettuata nel mese di luglio 2015, come indicata in premessa e nell'allegata relazione tecnica, e, conseguentemente, condannare la ██████████, in persona del legale rappresentante protempore, a restituire al signor ██████████ la somma di € 93.972,64=, corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti; in via principale, circa la mancanza di ordini di compravendita titoli impartiti dall'attore: accertare e dichiarare la mancanza di documentazione attestante l'oggetto dell'ordine di acquisto dei titoli impartito dall'attore e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'operazione di compravendita in titoli obbligazionari Portugal Telecom "PORTUGAL TEL 4,625%" (ISIN: XS0927581842) regolata sul c/c n. 2758884 collegato al deposito titoli n. 2758884 intestato al signor ██████████ effettuata nel mese di luglio 2015, come indicata in premessa e nell'allegata relazione tecnica, e, conseguentemente, condannare la ██████████, in persona del legale rappresentante protempore, a restituire al signor ██████████ la somma di € 93.972,64=, corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti; in via principale alternativa: circa la intervenuta violazione della normativa di cui all'art. 21 del T.U.F, degli artt. 27, 28, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 45 e 46 del Regolamento Consob n. 16190/2007, dell'art. 24 della Direttiva 2014/65 U.E e degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo: accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole operazioni di compravendita, nonché per violazione degli obblighi in tema di valutazione di appropriatezza dell'investimento per intervenuta violazione da parte dell'Istituto

convenuto della normativa di cui all'art. 21 del TUF, agli artt. 27, 28, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 45 e 46 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007, all'art. 24 della Direttiva 2014/65 UE, agli artt. 20 e 22 del Codice del consumo, ed agli artt. 1175 e 1176 e 1375 C.C; dichiarare la risoluzione del paventato contratto-quadro del 6.7.2015, nonché del paventato contratto-quadro del 6.5.2013, nonché dell'operazione di compravendita in titoli obbligazionari Portugal Telecom "PORTUGAL TEL 4,625%" (ISIN: XS0927581842) sul c/c n. 2758884 collegato al deposito titoli n. 2758884 intestato al signor ██████ effettuata nel mese di luglio 2015, come indicata in premessa e nell'allegata relazione tecnica; nonché in ogni caso, condannare la ██████, in persona del legale rappresentante protempore, al risarcimento del danno in favore del signor ██████ per la somma di € 93.972,64=, corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite".

Gli avv. ██████, ██████ e ██████ per parte convenuta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità di tutte le domande proposte dall'attore per carenza dei presupposti di legge, per i motivi dedotti da ██████ nei propri precedenti scritti difensivi; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ██████ in relazione alle domande di nullità e/o risoluzione dell'ordine di acquisto dell'Obbligazione Portugal per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'attore nei confronti della Banca per difetto di uno dei requisiti dell'azione; dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie di nullità e risoluzione del rapporto contrattuale per intervenuta cessione e comunque disposizione del titolo oggetto di causa e/o per ratifica dell'operato della Banca per i motivi esposti in narrativa e/o per ogni altro motivo che sarà ritenuto di giustizia; in via principale: rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze (anche istruttorie) avversarie, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni esposte da ██████ nei propri precedenti scritti difensivi ovvero con la migliore statuizione in diritto, mandando esente ██████ da ogni addebito o responsabilità per i fatti per cui è causa; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande di nullità del Contratto Quadro e/o dell'ordine di acquisto dell'Obbligazione Portugal, condannare l'attore a restituire alla

Banca il medesimo titolo ovvero a corrispondere alla stessa ogni somma percepita e percipienda collegata alla sorte delle suddette obbligazioni, oltre agli interessi legali fino al saldo; in via ulteriormente gradata, ridurre le pretese risarcitorie dell'attore nella misura in cui saranno rigorosamente provate in giudizio, tenuto altresì conto dei limiti della prevedibilità del danno a norma dell'art. 1225 C.C. e della responsabilità del medesimo attore nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 C.C; in ogni caso: condannare l'attore a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali per la difesa nel presente giudizio, oltre agli accessori di legge".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 9.9.2024, ██████████ ██████████ conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona ██████████ indicando quanto segue: era consumatore e cliente al dettaglio di ██████████, in possesso di diploma di scuola media inferiore e pensionato al momento dell'investimento, con un reddito dichiarato inferiore a € 20.000,00= annui (il suo profilo del risparmiatore era assolutamente avverso al rischio); stante la sua posizione risultavano applicabili a suo favore le tutele previste dalla normativa MiFID (2004/39/CE), dal Regolamento Consob al tempo vigente (Reg. Consob 16190/2007) e dal Codice del Consumo; in data 28.7.2015 la convenuta ██████████ lo aveva indotto all'acquisto di titoli obbligazionari ("PORTUGAL TEL 4,625%" ISIN: XS0927581842) emessi da Portugal Telecom International Finance B.V, operazione avvenuta sul deposito titoli n. 2758884 collegato al conto corrente n. 2758884 a lui intestato e, successivamente, in data 7.1.2016, i titoli erano stati trasferiti sul deposito n. 02931972 di ██████████ collegato al conto corrente n. 02931972 a lui intestato; il danno da lui subito per effetto della suddetta operazione di investimento ammontava a € 93.972,64=; tale operazione era nulla poiché eseguita da ██████████ in mancanza di un valido contratto per la prestazione dei servizi di investimento, con conseguente nullità dello stesso e della relativa operazione di acquisto per violazione degli artt. 23 T.U.F. e 37 Reg. Consob 16190/2007, per assenza di ordine di investimento, con conseguente indeterminazione dell'oggetto ex artt. 1325 e 1346 C.C e per non avergli l'istituto bancario fornito alcuna preventiva informativa sulla natura, sulle caratteristiche e sui rischi insiti nelle obbligazioni acquistate, in violazione degli artt. 21 T.U.F, 31 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007 e degli artt 1375, 1175 e 1176 C.C; più in dettaglio le obbligazioni "PORTUGAL TEL 4,625" (ISIN: XS0927581842), erano ad elevatissimo rischio e, come tali, esplicitamente non indirizzabili a clienti al dettaglio (tale informazione era riportata anche dall'emittente Portugal Telecom nel prospetto dalla stessa compilato e,

segnatamente, nei "Final Terms" del 8.5.2013 e nella *Offering Circular* del 1.6.2012, ma tali documenti non gli erano stati consegnati dalla Banca, né di essi era stato informato); inoltre già precedentemente alla operazione del 28.7.2015, tali titoli erano connotati da un elevato "rischio emittente", dipendente dalle vicende societarie della Portugal Telecom SGPS S.A, società controllante la "Portugal Telecom Int Fin B.V", poiché il gruppo telefonico brasiliano "OI Brasil S.A", fortemente indebitato e caratterizzato da un rischio di *default* decisamente maggiore di Portugal Telecom, aveva incorporato per fusione la società Portugal Telecom S.A. (fatto avvenuto nel dicembre 2014); inoltre, nel giugno del 2015, sempre prima dell'acquisto, OI Brasil S.A. aveva ceduto Portugal Telecom S.A. alla società di diritto lussemburghese Altice, ma da tale accordo era rimasto escluso il veicolo finanziario "Portugal Telecom Int Fin B.V", ragione per la quale per le emissioni obbligazionarie, era rimasto garante solo l'indebitato gruppo brasiliano OI Brasil; successivamente in data 20.6.2016, il gruppo OI Brasil S.A. aveva chiesto definitiva ammissione alla procedura fallimentare, fallimento poi dichiarato in data 9.11.2016 (d'altra parte già al momento dell'acquisto del 28.7.2015 i titoli possedevano livello di *rating*, pari a "Ba2" secondo l'agenzia *Moody's*); tali titoli erano complessi in quanto contenenti un'opzione di tipo *put* a favore del risparmiatore, il quale aveva la facoltà (mai comunicatagli dalla Banca) di rivendere le obbligazioni prima della scadenza all'emittente, erano, quindi, del tutto inappropriati, in relazione alle sue conoscenze di settore; ancora, la condotta non conforme di [REDACTED] aveva poi riguardato anche l'avergli tenuto nascosta documenti, quali le "*Offering Circular*" del 2012 e i "*Final Terms*" del 2013 nei quali era indicata, la natura dei rischi sottesi alle obbligazioni, informazioni, che se avesse conosciuto l'avrebbero fatto desistere dall'investimento; *ad abundantiam* le obbligazioni oggetto di causa gli erano state vendute a prezzi illegittimamente gravati da costi e/o commissioni occulte (in violazione dell'art. 32 del Regolamento Consob n. 16190/07) e superiori a quelli di mercato; da ultimo la Banca non lo aveva validamente profilato prima all'esecuzione dell'operazione contestata né aveva eseguito il giudizio di appropriatezza, in violazione degli artt. 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/07; in diritto, non era intervenuto tra le parti alcun valido contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento ed in particolare il documento denominato "proposta contrattuale" del 6.7.2015 era privo delle indicazioni delle clausole contrattuali, normative ed economiche applicabili al rapporto, con conseguente nullità della stessa per violazione dell'art. 23 T.U.F e delle lett. A) - I) dell'art. 37 comma 2 del Regolamento Consob n. 16190.2007 (il tutto anche con riferimento alla carenza di preventiva informativa sulle caratteristiche ed i rischi del prodotto oggetto

dell'acquisto, delle vicende riferibili al soggetto emittente ed al suo progressivo indebitamento, nonché per la mancanza di uno specifico ordine di acquisto e per la violazione del T.U.F. e del Regolamento Consob n. 16190.2007 in tema di appropriatezza degli investimenti); a causa dell'occorso aveva subito un danno complessivo di € 93.196,50=.

Concludeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'operazione di compravendita dei titoli obbligazionari Portugal Tel 4,625% e la condanna di [REDACTED] al risarcimento del danno di € 93.196,50=.

Si costituiva in giudizio il [REDACTED] che contestava le avversarie argomentazioni ed osservava quanto segue; l'investimento in contestazione era stato eseguito direttamente dal [REDACTED] che lo aveva poi trasmesso alla banca attraverso il servizio di *internet banking*, di cui lui solo possedeva *password* e PIN, ragione per la quale nessuna responsabilità le poteva essere ascritta con conseguente insussistenza della sua legittimazione passiva; i rapporti tra le parti erano stati regolati con il contratto Quadro del 6.5.2013, valido ed operante, di cui richiamava le condizioni e clausole; il [REDACTED] già aveva effettuato operazioni di investimento ad alto rischio e in occasione della profilatura MIFID aveva indicato di avere un livello di conoscenza media, di avere maturato esperienza significativa e di essere propenso ad un rischio dinamico; non era sussistente la violazione del preventivo obbligo informativo e la valutazione di appropriatezza dell'operazione era avvenuta con esito positivo alla luce delle conoscenze in capo al cliente; da ultimo non vi era prova del danno indicato dall'attore e/o, comunque, l'aggravamento dello stesso era dipeso dalla sua colpevole condotta tenuta dopo l'avvenuto acquisto dei titoli.

Concludeva, quindi per il rigetto della domanda.

Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 171 ter C.P.C, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 25.3.2025, il Giudicante disponeva procedersi a C.T.U. volta alla ricostruzione dei rapporti in essere tra le parti, della tipologia dell'operazione di investimento eseguito e delle caratteristiche dei titoli obbligazionari acquistati e nominava perito la dr.ssa Roberta Pera.

All'esito della C.T.U, con ordinanza riservata datata 25.11.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per assegnazione a sentenza e, all'udienza del 20.3.2026, la vertenza veniva assegnata a decisione, previa avvenuta concessione alle

parti dei termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il C.T.U. dr.ssa Roberta Pera alla quale è stato conferito incarico di accertare la tipologia della operazione di investimento effettuata da ██████████ ██████████, i profili di rischio ad essa correlati e la compatibilità della stessa alle caratteristiche dell'investitore come emergenti dalle profilature dal cliente sottoscritte, nonché l'eventuale violazione da parte dell'istituto bancario della normativa posta a tutela del risparmiatore e, in tale ultimo caso, l'eventuale danno dal medesimo subito, ha evidenziato quanto segue (ai fini di una migliore comprensione dell'accaduto, trattandosi di questione caratterizzata da particolare tecnicismo, vengono riportati ampi stralci dell'elaborato peritale).

Il rapporto contrattuale tra ██████████ e ██████████ ha avuto inizio in data 6.5.2013, mediante la compilazione e sottoscrizione del contratto per la prestazione di servizi ed apertura del conto corrente e del deposito titoli entrambi identificati con il n. 2758884 (c.d. "Contratto Quadro" che, sebbene tardivamente prodotto dalla convenuta, è pacifico, per le ragioni di cui si dirà *infra*, che fosse esistente e sia stato sottoscritto nel 2013 dal ██████████).

In occasione della sottoscrizione del Contratto Quadro del maggio 2013, l'istituto bancario ha provveduto ad effettuare la profilatura del ██████████ mediante il questionario in esso incluso con cui il cliente ha reso dichiarazioni sulle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento e segnatamente: di possedere un "Livello di conoscenza" valutato come "medio" in relazione a tutte le tipologie di strumenti finanziari indicati nel questionario della Banca, compresi quelli ad alto rischio, di aver maturato un'esperienza significativa in taluni dei predetti strumenti finanziari, per aver effettuato negli ultimi cinque anni più di n. 6 operazioni in "obbligazioni ordinarie, convertibili, strutturate e subordinate", di avere una situazione finanziaria caratterizzata da "reddito con flussi finanziari regolari", di proporsi, quale obiettivo di investimento, un orizzonte temporale "di medio periodo" e di possedere un'elevata propensione al rischio, indicata di tipo "dinamico", essendo disposto a perseguire un "rendimento molto elevato", sopportando il rischio di una "perdita alta".

Successivamente il ██████████ ha provveduto all'apertura di un secondo conto corrente e conto deposito titoli aventi n. 2931972, regolati da Contratto Quadro 2015,

sottoscritto nel 2015 ed anche in tale secondo contratto, sono state riportate nel relativo questionario le informazioni già indicate in quello precedente.

L'investimento oggetto di causa è stato effettuato dal ██████ il 28.7.2015 ed è stato regolato nell'ambito del conto corrente e dell'annesso deposito titoli contraddistinti dal n. 2758884, e, dunque, con riferimento al rapporto contrattuale (ed alla profilatura MIFID) disciplinati dal Contratto Quadro del 2013 e, in data 19.1.2016, l'attore, dopo aver trasferito il proprio portafoglio titoli (comprendente l'obbligazione di cui si discute) sul conto deposito associato al conto corrente n. 2931972, ha provveduto ad estinguere il precedente conto corrente ed annesso conto deposito contraddistinti dal n. 2758884.

Il prodotto finanziario oggetto di causa è un c.d. *corporate bond*, ossia è un'obbligazione emessa da società private europee e non, quotata in un mercato regolamentato; il titolare dell'obbligazione diventa creditore della società emittente ed ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo nominale previsto e delle cedole al tasso di interesse previsto dal prestito alle scadenze contrattualmente stabilite e, a differenza delle obbligazioni governative, questi strumenti sono principalmente soggetti al rischio di credito dell'emittente e per tale motivo esse si suddividono in diverse tipologie in base al grado di rischiosità, misurato dal *rating* (il *rating* è un fattore decisivo per stabilire il rendimento richiesto dal mercato durante il primo collocamento del titolo, ma anche nelle successive quotazioni di prezzo e, tanto più basso è il *rating*, quanto più alto sarà lo *spread* che la società emittente deve offrire per convincere gli investitori a sottoscriverla).

In generale, questi strumenti finanziari sono rivolti a investitori qualificati, meglio attrezzati per valutare e gestire il rischio di credito implicito e spesso hanno un taglio minimo elevato.

Più in dettaglio, nella scheda prodotto delle obbligazioni per cui è causa, consultata dal ██████ in data 24.7.2015 (qualche giorno prima dell'esecuzione dell'operazione), erano, tra gli altri, indicati i seguenti elementi: circa la tipologia dello strumento e le caratteristiche generali era precisato che acquistando un titolo di credito (obbligazione *corporate*) si diveniva finanziatori della società emittente e si aveva diritto a percepire periodicamente gli interessi o i premi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato; quanto alle caratteristiche principali era specificato che il titolo Portugal Telecom International Finance 4.625% 08.05.2020 EUR ("Issue of € 1,000,000,000 4.625 per cent. Notes

due 8 May 2020") era un'obbligazione *corporate* emessa da Portugal Telecom International Finance B.V. in Euro garantita mediante *keep well agreement* da Oi S.A, che, secondo il giudizio dell'agenzia di *rating* S&P, apparteneva alla categoria dei titoli speculativi caratterizzati da alto rischio e da alto rendimento atteso; circa i dati dell'emittente era precisato che essa era sprovvista di *rating* a partire dal 25.6.2014 (anche se il *rating* era attribuito alle obbligazioni per cui è causa); quanto ai dati del garante era chiarito che era OI S.A, vale a dire l'operatore di telecomunicazione per rete fissa e mobile, servizi di trasmissione dati e accesso a internet e altri servizi per i clienti residenziali e business in Brasile; ancora era precisato che le azioni di OI S.A. erano quotate alla Borsa Brasiliana e alla Borsa di New York e che al debito di lungo termine del garante l'agenzia Standard & Poor's attribuiva il *rating not investment grade* BB+; ancora veniva, evidenziato che il garante OI S.A. era stato oggetto di un *downgrade* il 18.7.2014 quando il *rating* era passato da BBB- a BB+ (*downgrade* di particolare rilevanza visto che comportava una "riclassificazione" del garante da un livello "*investment grade*" ad un livello "*not investment grade*"); circa le caratteristiche dell'emissione erano specificamente indicati la modalità e il prezzo di rimborso (in un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale), la cedola lorda pari a 4.625% del valore nominale su base annua (ACT/ACT annuale), pagata con frequenza annuale in via posticipata a partire dall'8.5.2014 (con la specificazione anche del regime fiscale applicabile in Italia), le clausole di rimborso anticipato con indicazione che ogni investitore aveva la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del prestito se, alternativamente, a seguito di una variazione dell'assetto societario del Garante (*Change of Control*) ed entro 45 giorni dalla stessa e del *rating* dell'emissione, riportato, sulla scala dei *rating* di Standard & Poor's, che alle obbligazioni Telecom Portugal per cui è causa attribuiva il *rating* BB+, che coincideva (trattandosi di un'obbligazione non subordinata) con quello attribuito al garante; circa le componenti principali ed i fattori di rischio era specificato che acquistando il titolo l'investitore diveniva finanziatore dell'emittente e si esponeva al rischio dalla sua insolvenza, che un peggioramento della situazione finanziaria dell'emittente, del garante o del *rating* poteva comportare una diminuzione del prezzo dell'obbligazione, che un aumento dei tassi di interesse poteva comportare una riduzione del prezzo dell'obbligazione e che, in presenza di eventi straordinari, prima della scadenza poteva essere difficile per l'investitore vendere o liquidare le obbligazioni o ottenere informazioni attendibili sul loro valore; infine nella sezione dedicata alle informazioni sulla negoziazione su EuroTLX, erano riportati tutti i dettagli tecnici relativi alla negoziabilità dei titoli sul Euro TLX.

Come confermato da numerose pronunce dall'ACF Consob, il gruppo telefonico brasiliano "OI Brasil S.A." era fortemente indebitato e caratterizzato da un rischio di *default* decisamente maggiore di Portugal Telecom: esso aveva incorporato per fusione la società Portugal Telecom S.A. in data 9.12.2014, con informativa al mercato e comunicazione ufficiale del 22.1.2015 (fatti avvenuti, quindi, prima dell'acquisto da parte del ██████ delle obbligazioni di cui si discute).

Ciò premesso il C.T.U. ha evidenziato che detta scheda informativa messa a disposizione dalla banca al cliente risultava ambigua in quanto non evidenziava che la Portugal Telecom International Finance B.V. non faceva più parte del Gruppo Portugal Telecom, partecipato originariamente dallo Stato portoghese e ceduto alla più solida Altice, indicava una controllante diversa da quella effettiva e non riportava con chiarezza le vicende societarie rilevanti ai fini della valutazione del rischio connesso all'investimento; in particolare, indicava OI Brasil solo come garante, mentre in realtà, detta società brasiliana risultava proprietaria unica dell'emittente, quest'ultima ormai estranea al gruppo Portugal Telecom ceduto ad Altice e non evidenziava la necessità di monitorare costantemente vicende di società extracomunitarie disciplinate da normativa differente da quella della UE.

Subito dopo l'acquisto e nei mesi seguenti le obbligazioni hanno poi progressivamente e costantemente perso il proprio valore in modo molto consistente (il 28.7.2015 erano state acquistate ad un prezzo di mercato di € 96,60=, al 30.9.2015 presentavano un prezzo di mercato di € 59,11=, al 31.12.2015 un prezzo di € 47,00=, al 31.3.2016 un prezzo di € 27,11= e in data 20.6.2016, ossia circa 11 mesi dopo l'acquisto contestato, il gruppo OI Brasil S.A. ha ottenuto di accedere insieme alle società controllate ad una procedura concorsuale che corrisponde ad una sorta di concordato in continuità (al 30.6.2016, il prezzo di mercato di dette obbligazioni era di € 15,32= e, quindi, in 11 mesi le obbligazioni oggetto di causa avevano perso oltre l'84% del valore rispetto all'acquisto del 28.7.2015).

Successivamente all'ammissione alla procedura concorsuale, la società O.I. Brasil S.A. ha proposto vari piani di rimborso agli obbligazionisti e, a seguito di informativa di ██████, il ██████ nel 2019 ha aderito ad una delle opzioni di rimborso proposte dall'emittente.

Relativamente alle modalità di effettuazione dell'operazione contestata, risulta, sulla base degli elementi in atti, che il ██████, in data 28.7.2015, tramite il servizio di *internet banking* di ██████, abbia disposto l'operazione di acquisto di nominali

€ 100.000,00= obbligazioni "PORTUG 20EMTN 4.625% ISIN XS0927581842, emesse dalla Portugal Telecom International Finance B.V., al prezzo (corso secco) di € 96,60=, oltre alla cedola annuale in corso di maturazione (€ 1.048,84= lordi con ritenuta fiscale del 26% corrispondente ad € 272,70) ed oltre a spese/commissioni per € 19,00=, con un corrispondente esborso di complessivi € 97.395,14=; l'operazione è stata regolata a valere sul conto corrente n. 2758884, come risulta dall'estratto conto relativo al 3° trimestre 2015 (è dunque avvenuta nel contesto del Contratto Quadro 2013 e della profilatura MIFID 2013).

Il servizio di *internet banking* di [REDACTED], è accessibile attraverso l'utilizzo delle credenziali personali e segrete (la *password* e il *pin* non sono noti all'intermediario) e tale modalità di esecuzione degli ordini è prevista dall'art. 3, Sezione II.A delle condizioni generali di contratto del 2013; la disposizione dell'ordine di acquisto dell'Obbligazione Portugal da parte del [REDACTED] è stata adeguatamente provata dall'istituto bancario in forza della documentazione informatica prodotta ed una volta eseguito l'ordine del cliente, la banca ha provveduto a dargliene conferma mediante contabile di acquisto, messaggi a disposizione nell'ambito della sezione "Ordini e Contabili" dell'*home banking*.

La banca convenuta ha sostenuto di aver messo a disposizione del cliente le "Schede Prodotto" dell'Obbligazione "Telecom Portugal 4,625%", aggiornate rispettivamente al 23.7.2015 e dalle evidenze informatiche in atti emerge che esse sono state da lui visionate il 24.7.2015; in atti di causa non è stato prodotto alcun documento da cui si possa evincere che il cliente, per poter procedere all'acquisto dei prodotti finanziari di cui si discute, fosse obbligato a visionare detta "scheda prodotto" e risulta che abbia dato corso all'ordine impartito dal cliente sul mercato EuroTLX, con applicazione di una commissione di € 19,00= in regime di mera esecuzione, non effettuando una verifica di appropriatezza (ai fini della valutazione di appropriatezza, la banca deve tener conto, oltre che dei questionari MIFID, anche della pregressa operatività del cliente).

Dalla documentazione prodotta dalla convenuta è emerso, inoltre, che il [REDACTED] fosse solito effettuare piccoli investimenti in strumenti finanziari rischiosi o per emittente o per rischio di cambio ed altresì che già avesse provveduto ad investimenti in obbligazioni *corporate* consistenti per entità, ma con emittente domestico o europeo, mentre non si ha evidenza di investimenti in titoli contenenti opzioni.

Successivamente all'acquisto contestato, la banca convenuta ha dimostrato di avere provveduto ad informare il ██████ circa l'andamento degli strumenti finanziari dallo stesso acquistati, sia mediante la pubblicazione degli estratti conto trimestrali, sia mediante la valorizzazione aggiornata dei medesimi titoli reperibile dalla sezione riservata della propria *home banking*, offrendogli evidenza informatica: in tal senso è provato che il ██████ (identificato tramite il Codice Utente n. 98336756 assegnatogli dalla Banca) consultasse regolarmente tale sezione, come dimostrato dalla "Stringa dei Log" di accesso; inoltre l'istituto bancario lo ha periodicamente aggiornato anche sulle successive vicende che hanno interessato il Garante dell'emissione obbligazionaria (OI.SA) e, in particolare, circa gli sviluppi della procedura di riorganizzazione giudiziale e di ristrutturazione del debito che l'hanno interessato, con l'invio di comunicazioni via email a lui trasmesse all'indirizzo da lui indicato nel Contratto Quadro 2013 ██████, a partire dal febbraio 2018 fino al mese di dicembre 2019, con le indicazioni dei principali siti di riferimento sui quali avrebbe potuto reperire informazioni e documentazione utili per aderire al piano di ristrutturazione del debito elaborato dalle Autorità brasiliane.

Fra le comunicazioni trasmesse dalla Banca va ricordata quella del 18.11.2019, nella quale ██████ ha indicato che: "(...) *a seguito della cancellazione dei titoli degli obbligazionisti prevista dal piano di riorganizzazione "Recuperacao Judicial" presentato da Portugal Telecom International Finance B.V. e OI Brasil Holdings Cooperatief U.A, coloro che non hanno richiesto la registrazione prima del 4.6.2019 hanno ricevuto dei titoli tecnici (vedere comunicazione mail inviata ieri: OI S.A. in Judicial Reorganisation - Aggiornamento), aventi natura di mera evidenza procedurale, non trasferibili né vendibili e/o cedibili, aventi lo scopo di consentire di formulare in via elettronica la richiesta di registrazione nel Default Recovery Entitlement Register detenuto da Oi S.A.(...): detta "registrazione" nel Default Register, avrebbe comportato la ricezione in cambio delle Obbligazioni Portugal di titoli denominati "Oi.Sa. Default Recovery Entitlements", cioè dei crediti rappresentativi del diritto di ricevere, in n. 5 rate annuali con decorrenza da giugno 2038, un corrispettivo in contanti pari al 100% del valore nominale posseduto, fatte salve le eccezioni previste dai termini della Default Recovery e ferma la possibilità che OI.SA., a sua discrezione e in qualsiasi momento, avrebbe potuto esercitare l'opzione del rimborso anticipato dei suddetti crediti riconoscendo un prezzo pari al 15% del nominale.*

A tale proposito il ██████ risulta avere poi aderito con successo alla predetta procedura di *Recovery*, come da modulo di adesione inviato in data 27.11.2019, con successivo scarico dei titoli avvenuta il 11.12.2019.

In ordine alla corrispondenza dell'operazione di investimento con la profilatura del cliente e con gli altri investimenti documentati e la situazione del cliente, il ██████ risulta, come già osservato, essere stato profilato dalla banca a maggio 2013 e poi nuovamente a luglio 2015 ed il contenuto delle caratteristiche e propensioni dell'attore sono state in precedenza richiamate.

L'attore ha lamentato la genericità e la superficialità del questionario, ritenendolo non sostanzialmente idoneo a profilare correttamente l'investitore e come già rilevato la banca ha operato come mera esecutrice dell'ordine impartito dal cliente, effettuando solo una verifica di appropriatezza dell'operazione.

Nella valutazione di appropriatezza, che attiene esclusivamente alle conoscenze ed esperienze del Cliente per comprendere se sia in grado di valutare il rischio connesso all'investimento, assume decisivo rilievo sia l'informativa sui rischi dell'investimento contenuta nella scheda prodotto e allo stesso modo la pregressa operatività del cliente e quindi la sua specifica esperienza.

L'art. 41 del Regolamento Consob n. 16190/2007 prevede che un'operazione può ritenersi appropriata quando "(...) il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (...)": l'esito della valutazione di appropriatezza deve essere comunicato al cliente solo se negativo ed il cliente può, comunque, dar corso all'investimento, purché confermi di voler procedere, nonostante la comunicata inappropriata (peraltro prima di dare esecuzione all'ordine per cui è causa, il ██████ già aveva provveduto ad investimenti in molteplici tipologie di strumenti finanziari e segnatamente, azioni quotate sul mercato italiano e sul mercato americano, *certificates* con sottostante azioni quotate sul mercato italiano, titoli obbligazionari *high yield* di vari emittenti *corporate*): peraltro il questionario di profilatura del cliente è oggettivamente assai scarso e generico.

In base a quanto in precedenza riportato il C.T.U. ha riscontrato in capo a ██████ una serie di violazioni con riferimento agli obblighi di informazione preventiva poiché, da un lato, l'intermediario attraverso le procedure di utilizzo della propria piattaforma *on-line* ha offerto al ██████ la mera possibilità e non l'obbligo di consultare la scheda prodotto predisposta dalla banca per informare il cliente circa le

caratteristiche, rischi compresi, del prodotto finanziario oggetto di causa, prima di poter procedere all'acquisto (tale procedura che non obbliga il cliente a visionare la scheda prodotto immediatamente prima di procedere all'acquisto, non consente di poter ritenere debitamente accertata l'effettiva messa a disposizione dello stesso di un set informativo idoneo a farne scaturire scelte d'investimento consapevoli e ciò anche se, nel caso concreto, il ██████ aveva visionato la scheda prodotto solo pochi giorni prima dell'acquisto del titolo contestato); in ogni caso anche ove si volesse ritenere provato che il ██████ fosse stato messo effettivamente in condizione di acquisire contezza di tale scheda prodotto, tali documenti non contenevano informazioni aggiornate sull'emittente, in particolare per il fatto che non si dava conto dell'intervenuto perfezionamento, nel giugno 2015, della cessione di Portugal Telecom (originariamente partecipata dallo Stato portoghese) alla società Altice, con la dovuta precisazione che la società emittente le obbligazioni contestate era stata esclusa da tale cessione, diventando controllata al 100% da OI Brasil S.A, quest'ultima anche unica garante dei titoli (informazione rilevante per scelte di investimento consapevoli, soprattutto in ottica prospettica e di difficoltà di monitoraggio del rischio, considerata anche la conoscenza media del ██████ in relazione ai prodotti finanziari autodichiarata nella profilatura e considerato l'ammontare ragguardevole del lotto minimo di acquisto, pari a nominali € 100.000,00= e, d'altra parte, proprio l'insolvenza di OI Brasil S.a. è stata la causa della perdita di valore dell'investimento).

In forza di quanto esposto il C.T.U. ha ravvisato la violazione da parte di ██████ dell'art. 21 del D.L.vo n. 58.1998 e degli artt. 27 (Requisiti Generali delle informazioni), 28 (Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti), 31 (Informazioni sugli strumenti finanziari), 36 (Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet), 41 (Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli) e 42 (Valutazione di appropriatezza) del Regolamento Consob n 16190/2007.

Circa la quantificazione del danno subito dal ██████, il danno da lui subito (intesi quale perdita economica) è quello indicato in citazione pari a € 93.972,64=, già decurtato l'importo di cui alle cedole incassate al netto ritenuta fiscale (esborso in sede di acquisto con addebito in data 28.7.2025 di € 97.395,14=, - decurtazione della cedola incassata a maggio 2016 di € 3.422,50= - € 4.625,00= lordi a cui è stata trattenuta la ritenuta del 26%), detratto l'importo futuro che sarà eventualmente da lui percepito all'esito della procedura concorsuale che ha coinvolto l'emittente ed il garante dell'obbligazione oggetto di causa.

Il C.T.U. ha altresì evidenziato che laddove adoperando la diligenza media fosse consigliabile vendere il titolo al 30.6.2016, ossia in epoca immediatamente successiva alla domanda di ammissione alla procedura concorsuale di OI Brasil S.a., i titoli avrebbero potuto essere venduti sul mercato al prezzo di € 15,32= e, quindi, al danno quantificato in € 93.972,64= occorrerebbe sottrarre l'importo ritraibile dall'ipotetica vendita del titolo a fine giugno 2016, pari ad € 15.320,00=.

Da ultimo il C.T.U. ha rilevato che in calce all'estratto conto del 31.12.2016 emerge una classificazione dell'investitore "cauto", con conseguente segnalazione che il rischio del portafoglio del cliente in esame è superiore a quello massimo previsto per il profilo MIFID attribuito al cliente e che può presumersi che la variazione di profilo del ██████ sia derivata dalla compilazione dell'ulteriore questionario datato 8.6.2016 da cui è emerso una conoscenza da parte del cliente degli strumenti finanziari assai limitata (contrariamente a quanto riportato nelle precedenti profilature MIFID).

Ritiene il Giudicante di dovere fare proprie le valutazioni del C.T.U. il quale ha anche compiutamente ed analiticamente risposto alle osservazioni critiche al suo elaborato pervenute dalle parti.

Ciò premesso in relazione all'occorso ed ai rapporti in essere tra le parti, va osservato quanto segue.

Indipendentemente dalle contestazioni sollevate dal ██████ e dall'effettiva tardiva produzione del documento in giudizio da parte di ██████ (il documento sebbene più volte richiamato nella propria in comparsa di risposta ed in essa indicata come ivi allegato, è stato poi formalmente prodotto, solo oltre i termini di legge) appare evidente che alla base del rapporto negoziale intercorso tra le parti fosse operante il Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento del 2013 (stipulato al momento dell'insorgenza del rapporto bancario), la cui esistenza si desume comunque anche dalla documentazione prodotta dallo stesso attore che richiama elementi e circostanze afferenti tale contratto che, pertanto, deve essere ritenuto come operante e della cui validità non vi sono motivi per dubitare (d'altra parte risulta pacificamente che prima dell'operazione di investimento oggetto del presente giudizio, il ██████ ne avesse effettuate altre di tipologia simile, operazioni che secondo la tesi dell'attore, in assenza o in caso di nullità di tale contratto ben potrebbero parimenti essere tutte travolte nella loro efficacia).

Vanno peraltro evidenziate, in relazione all'operazione di investimento di cui si discute, avente ad oggetto l'avvenuto acquisto da parte del ██████ in data 28.7.2015, di titoli

obbligazionari Portugal Telecom "PORTUGAL TEL 4,625%" (ISIN: XS0927581842), operazione regolata sul c/c n. 2758884 collegato al deposito titoli n. 2758884 a lui intestato, pari ad un controvalore di € 100.000,00=, la violazione da parte di [REDACTED] delle già richiamate norme del D.L.vo n. 58.1998 e del Regolamento Consob n 16190/2007, per il mancato rispetto degli oneri informativi che l'istituto bancario avrebbe dovuto porre nella disponibilità del cliente ed in punto valutazione di appropriatezza, come prevista dall'art. 42 comma 4 del Regolamento Consob n. 16190/2007, volta a stabilire se l'investitore fosse in grado di comprendere i rischi e la complessità dello strumento finanziario oggetto dell'operazione ed in caso di valutazione negativa avrebbe dovuto indurre l'intermediario a sconsigliare il cliente all'esecuzione della stessa (ferma la facoltà dello stesso di procedere ugualmente).

In tal senso, se per quanto attiene la questione dell'appropriatezza dell'operazione il C.T.U. ha evidenziato, pur nella genericità ed ambiguità delle informazioni contenute nella profilatura di cui al questionario MIFID in ordine alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, che da esse si ricava, in ogni caso, la sua conoscenza media in relazione a tutte le tipologie di strumenti finanziari compresi quelli ad alto rischio, la sussistenza di un'esperienza significativa in taluni dei predetti strumenti finanziari maturata attraverso l'avvenuta esecuzione di operazioni in obbligazioni ordinarie, convertibili, strutturate e subordinate e di una elevata propensione al rischio, indicata di tipo "dinamico", essendo disposto a perseguire un "rendimento molto elevato", sopportando il rischio di una "perdita alta" (e certamente deve essere valorizzato il fatto che il questionario MIFID era stato da lui sottoscritto e, quindi, approvato e che già aveva eseguito in passato operazione di investimento su prodotti ad altro rischio anche se per importi decisamente inferiori), va richiamato quanto esposto dal perito dell'ufficio in relazione alle già richiamate violazioni in ordine agli obblighi di informazione preventiva, specie con riferimento al fatto (pur tenendo conto che il [REDACTED] aveva avuto accesso e consultato qualche giorno prima dell'operazione, mediante utilizzo della propria piattaforma on-line, la scheda prodotto predisposta per informare il cliente circa le caratteristiche, rischi compresi, del prodotto finanziario) che i documenti consultati non contenevano informazioni aggiornate sull'emittente, in particolare in relazione alla cessione, avvenuta nel giugno 2015, di Portugal Telecom alla società Altice e della circostanza che la società emittente le obbligazioni contestate era stata esclusa da tale cessione, diventando quindi controllata al 100% da OI Brasil S.A, unica garante dei titoli (informazione che se conosciuta avrebbe, forse, potuto indurre l'investitore a non effettuare l'investimento).

Sebbene dunque, da un lato, non possa sottacersi l'avventatezza e la spregiudicatezza del ██████ che, nell'intento di ottenere un elevato guadagno, ha autonomamente posto in essere, mediante *home banking* e senza in alcun modo consultare chi, presso l'istituto bancario, avrebbe eventualmente potuto fornirgli ulteriori informazioni utili e chiarimenti sulla situazione in essere, un'operazione su un titolo ad alto rischio e per un importo molto elevato (ancor più tenuto conto della sua condizione economica e delle sue risorse), dall'altro devono essere ritenute preponderanti, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria, le richiamate violazioni di legge in tema di obblighi informativi poste in essere dall'intermediario.

Quanto all'entità del risarcimento (del tutto infondata risulta la tesi sostenuta da ██████ secondo cui, con l'adesione alla procedura di *Default Recovery Entitlements*, il ██████ avrebbe ratificato e/o sanato ogni profilo di invalidità dell'ordine, avendo piuttosto con tale adesione, cercato di limitare il danno subito), va evidenziato che a fronte di un esborso iniziale di € 97.395,14=, l'attore ha incassato nel maggio 2016 una cedola per un importo netto di € 3.422,50= (€ 4.625,00= lordi a cui è stata trattenuta la ritenuta del 26%) e che è stato poi informato sulle negative vicende della società emittente che avevano determinato una progressiva perdita di valore del titolo.

Ciò è avvenuto mediante la regolare trasmissione degli estratti periodici del conto corrente ed il Rendiconto annuale di cui all'art. 56, comma 2 del Regolamento degli Intermediari che deve includere i dettagli di tutti gli strumenti finanziari/liquidità alla fine del periodo e l'entità delle attività detenute con la finalità di garantire trasparenza e corretta informazione sulle posizioni detenute dal cliente presso l'intermediario e parimenti è emerso che il ██████ effettuasse regolare accesso alla propria *home banking* e, quindi, avesse o, potesse avere, accesso alle informazioni sulla progressiva perdita di valore del titolo circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad attivarsi usando l'ordinaria diligenza per acquisire ulteriori informazioni e/o richiedere consigli sulla situazione in essere e per cercare di limitare il danno (fatto pacificamente non avvenuto); parimenti è stato provato, come detto, che ██████ abbia poi specificamente informato il cliente sulle successive vicende che hanno interessato il Garante dell'emissione obbligazionaria (O.I.S.A) e, in particolare, circa gli sviluppi della procedura di riorganizzazione giudiziale e di ristrutturazione del debito (lo stesso C.T.U. ha rilevato che per quanto riguarda l'informativa post acquisto, l'intermediario, nell'ambito del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, non ha specifici obblighi di monitoraggio continuo dell'andamento

degli strumenti finanziari, ma solo il dovere di informare il cliente delle vicende rilevanti che interessano la struttura finanziaria dell'emittente i titoli oggetto di deposito, informativa intervenuta e documentata in atti nel caso concreto).

Ritiene il Giudicante che sia dunque ravvisabile un concorso di colpa del ■■■■■ che dopo avere posto in essere (in autonomia) un'operazione rischiosa (sia pure come detto anche determinata dalla mancata ricezione da parte della convenuta delle opportune e complete informazioni più volte indicate) e pur avendo ricevuto successiva comunicazione del rilevante negativo andamento del titolo acquistato, in alcun modo sia attivato per cercare di ovviare alla situazione e limitare il danno.

In tal senso va rilevato, sebbene in caso di investimenti su titoli ad alto rischio, come tale oggetto di possibili rilevanti oscillazioni di valore anche con periodi continuativi di deprezzamento a cui ne seguono altri di aumento di valore e viceversa) che l'investitore non può rimanere inerte davanti al progressivo deterioramento del valore del titolo, confidando in un risarcimento totale e che laddove nelle more abbia avuto (o abbia potuto avere) contezza (come in questo caso) dell'alto rischio di default del titolo, deve attivarsi per limitare le perdite: in tal senso anche in presenza di violazioni dell'informativa preliminare all'acquisto da parte dell'istituto bancario l'investitore deve pur sempre secondo l'applicazione del principio dell'utilizzo dell'ordinaria diligenza ex art. 1227 comma 2 C.C., porre in essere le condotte a sua disposizione per informarsi sulla situazione in itinere ed intervenire per la mitigazione del danno già sofferto e per evitare che esso si aggravi ulteriormente.

A tale proposito la Suprema Corte ha più volte statuito che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, da un lato, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato ed esso va liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, ma solo se non risulti che, dopo l'acquisto, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati e, non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio, nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di

rischiosità (Cass. n. 29864.2011; Cass. n. 28810.2013; Cass. n. 30902.2017; Cass. n. 10286.2018).

Nel caso esaminato, ciò avrebbe dovuto quantomeno avvenire una volta avuta la ricezione di n. 2 estratti periodici del suo conto successivi alla successiva esecuzione dell'operazione del 28.7.2015 (in allora le obbligazioni erano state acquistate al prezzo di € 96,60=) e segnatamente quello relativo al trimestre chiuso al 30.9.2015, in cui il valore del titolo era già precipitato al prezzo di € 59,11= e del trimestre chiuso al 31.12.2015 con un ulteriore decremento di valore a € 47,00=.

Appare, pertanto, equo affermare che all'investimento del tutto errato, il ██████ avrebbe potuto ovviare con una vendita del titolo che all'inizio del 2016, in base al prezzo di mercato di esso, ammontava a € 47,00= e, quindi, ad un valore pari indicativamente al 50% del prezzo di quello di acquisto di € 96,60=: l'importo della perdita subita dal ██████ pari a € 93.972,64=, deve, quindi, essere risarcito da ██████ nella misura del 50% e quindi per € 46.886,32= (non vi sono elementi, allo stato, per potere affermare con certezza che il ██████ potrà ricevere importi, comunque per ora del tutto indeterminati nella loro possibile quantificazione, per avere aderito alla predetta procedura di *Recovery* del novembre 2019) oltre interessi legali dalla data della messa in mora (lettera di reclamo del 9.2.2023) fino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno accollate a ██████ e liquidate con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore da € 26.000,00= a € 52.000,00= tenuto conto dell'effettivo valore di vertenza, valori mediani tra i medi ed i massimi di tabella (stante la complessità della causa e la consistenza degli atti processuali depositati) per le varie fasi processuali.

Parimenti vanno accollate a ██████ le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

**P. Q. M.**

**ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,**

**CONDANNA**

██████████ al risarcimento a favore di ██████████ ██████████ dell'importo di € 46.886,32=, oltre interessi legali decorrenti dal 9.2.2023, fino al saldo effettivo;

**CONDANNA**

██████████ al pagamento a favore di ██████████ ██████████ delle spese processuali che liquida in € 786,00= per esborsi e € 10.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;

**CONDANNA**

██████████ al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.

**Sentenza esecutiva.**

Così deciso in Savona, oggi 21.4.2026

IL GIUDICE

Dott. LUIGI ACQUARONE